

Scadenze

Agosto 2021

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 08.06.2021

1 DOMENICA

COMUNICAZIONI

Inizio sospensione termini feriali

Attività - Inizia a decorrere il termine di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Invece, dal 1° al 31 agosto sono sospesi i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.

Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.

Modalità - Tutti i termini sopra elencati sono sospesi e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.



Riferimenti normativi

- Art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193;
- Art. 1, comma 1, Legge 7 ottobre 1969, n. 742.

2 LUNEDÌ

COMUNICAZIONE



Attenzione

La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.



Riferimenti normativi

- Art. 7, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Art. 37, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Provvedimento 19 gennaio 2007;
- Provvedimento 12 novembre 2007;
- Provvedimento 29 febbraio 2008;

	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento 20 dicembre 2010.
COMUNICAZIONE	<p>Soggetti che effettuano operazioni in oro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni; • D.M. 17 ottobre 2002; • UIF, comunicazione 1° agosto 2014.
IMPOSTE INDIRETTE	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di luglio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta auto-liquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3del D.Lgs. 23/2011.</p> <p>Modalità - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 luglio 2011; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 marzo 2011.
IMPOSTE INDIRETTE	<p>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di aprile, maggio e giugno).</p> <p>Soggetti obbligati - Aziende ed istituti di credito.</p> <p>Modalità - La dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, Tariffa A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427; • Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 aprile 2010; • Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
IVA	<p>Rimborsi IVA infrannuali</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al secondo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p>Modalità - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite intermediari abilitati.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Agenzia Entrate, Provvedimento 26 marzo 2020.
COMUNICAZIONE	<p>Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere - Estero</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione, relative al secondo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.</p> <p>L'obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Sono esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per</p>

	<p>l'imprenditoria giovanile.</p> <p>Modalità - La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e quelle ricevute e registrate, escluse le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127; • Provvedimento 30 aprile 2018; • Risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E. • D.P.C.M. 27 febbraio 2019.
<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Comunicazione dati vendite a distanza</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Invio dei dati delle vendite a distanza, relativa al secondo trimestre dell'anno, facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche o enti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13, D.L. 30 aprile 2019, n. 34; • Agenzia delle entrate, Provvedimento 31 luglio 2019.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p>

	<p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; • D.M. 18 novembre 1998, n. 462; • Art. 1, commi 224-230 e commi 321-322, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di giugno e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di maggio.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 4-bis e 9 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; • D.M. 15 luglio 2010; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

**Riferimenti normativi**

- Art. 47, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- UIF, Provvedimento 28 marzo 2019.

20 VENERDÌ**ACCISE****Accise**

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di luglio.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

**Riferimenti normativi**

- Art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 luglio 2002;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

DICHIARAZIONI**Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento**

Attività - Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021 relative alla:

- terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,51%;
- seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,18%.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003-IRES-saldo;
- 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

**Riferimenti normativi**

- D.P.C.M. 13 giugno 2014;
- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002;
- Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

DICHIARAZIONI**Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate**

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021 relative alla:

- terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,51%;
- seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,18%.

Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021 relative alla:

- seconda rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,33%;
- seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, per chi ha versato la prima rata entro il 30 luglio.

Soggetti obbligati - Le persone fisiche, titolari e non di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I principali codici tributo da utilizzare sono:

- 4001 – IRPEF-saldo;
- 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
- 4034 – IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 3801 – Addizionale regionale IRPEF;
- 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – saldo;
- 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
- 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;
- 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

**Riferimenti normativi**

- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002;
- Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

DICHIARAZIONI**Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento**

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021 relative alla:

- terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,51%;
- seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,18%.

Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, titolari di partita IVA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003 – IRES-saldo;
- 2001 – IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

**Riferimenti normativi**

- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002;
- Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP - Versamento rate</p> <p>Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,51%; - seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,18%. <p>Soggetti obbligati - Le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 4034 – IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3801 – Addizionale regionale IRPEF; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata; • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di luglio.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di luglio da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) operate nel corso del mese di luglio.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di luglio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1 del D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di luglio sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di giugno (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, comma 9, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di luglio in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle

	<p>d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Circolare Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale da OICR italiani e lussemburghesi storici</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel corso del mese di luglio sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari italiani o lussemburghesi storici.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione delle quote.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1061 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26-quinquies del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600.

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di luglio derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059". <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 33, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel cor-</p>

	<p>so del mese di luglio ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1, comma 43, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di giugno (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 11, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta -Saldo".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 12 del D.L. 21 novembre 1997, n. 461; • Art. 6 del D.L. 23 maggio 1994, n. 307; • Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a luglio relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, commi da 1 a 6, D.L. 24 aprile 2017, n. 50; • Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395; • Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E.
IVA	<p>Fatturazione differita</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di luglio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

<p>IVA</p>	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; • Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6007 – Versamento Iva mensile-luglio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti trimestrali ordinari</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell'art. 74 del decreto Iva).</p>

	<p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6032 - Versamento Iva trimestrale - Secondo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - RegISTRAZIONI contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 16 dicembre 1991, n. 398; • D.M. 11 febbraio 1997; • Art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133; • Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 90, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di luglio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</p> <p>Attività - Pagamento della seconda rata del quarto periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile (mesi di marzo</p>

	<p>e aprile).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158 -prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; • Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003; • D.M. 8 aprile 2004; • Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • D.M. 12 aprile 2007.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax - Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "<i>rappresentante fiscale</i>". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, commi 491-500, Legge n. 228/2012; • D.M. 21 febbraio 2013; • Provv. Agenzia entrate 1 marzo 2013; • Art. 56, D.L. n. 69/2013; • Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013; • Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2021.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 maggio 2021.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle ad-</p>

dizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

25 MERCOLEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat - Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a luglio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.



Riferimenti normativi

- Art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, art. 3;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 7 maggio 2010, n. 63336, art. 1.

30 LUNEDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento****Attenzione**

La scadenza originaria è il 28 agosto e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento della terza rata del quarto periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158 – prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

31 MARTEDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

**Riferimenti normativi**

- Art. 7, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Art. 37, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Provvedimento 19 gennaio 2007;
- Provvedimento 12 novembre 2007;
- Provvedimento 29 febbraio 2008;
- Provvedimento 20 dicembre 2010.

<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Soggetti che effettuano operazioni in oro</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni; • D.M. 17 ottobre 2002; • UIF, comunicazione 1° agosto 2014.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,66%; - terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,33%, per chi ha versato la prima rata entro il 30 luglio. <p>Soggetti obbligati - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo; • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
COMUNICAZIONI	<p>Termine sospensione feriale – Processo tributario</p> <p>Attività - Termina il periodo di sospensione, dal 1° agosto al 31 agosto. relativa al processo civile, amministrativo e tributario.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.</p> <p>Modalità - Tutti i termini riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, comma 1, Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427; • Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 aprile 2010; • Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;

	<ul style="list-style-type: none"> potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> le delegazioni dell'Automobile Club Italia; le agenzie di pratiche auto incaricate; i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> Art. 17 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; D.M. 18 novembre 1998, n. 462; Art. 1, commi 224-230 e commi 321-322, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di luglio e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> Artt. 4-bis e 9 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; D.M. 15 luglio 2010; Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.